



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---|---|
| N. 72 del reg. Data 30/12/2017 | OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.2550/16 del 28.11.2016 emessa nel giudizio INTELISANO MARIO CATENO . + 2 contro il COMUNE di TAORMINA. |
|---|---|

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

| CONSIGLIERI | | Pres. | Ass. | CONSIGLIERI | | Pres. | Ass. |
|-------------|-----------|-------|------|-------------|------------|-------|------|
| SABATO | Vittorio | X | | CORVAIA | Nunzio | | X |
| STERRANTINO | Rosaria | X | | D'AVENI | Antonio | X | |
| CUCINOTTA | Gaetano | X | | CALTABIANO | Alessandra | | X |
| DE LUNA | Vincenza | | X | VALENTINO | Carmelo | | X |
| TONA | Liliana | | X | BROCATO | Salvatore | X | |
| LONGO | Graziella | | X | ABBATE | Salvatore | | X |
| BENIGNI | Piero | | X | CARELLA | Gaetano | X | |
| MOSCHELLA | Antonino | | X | PIZZOLO | Franco | | X |
| RANERI | Eugenio | X | | LEONARDI | Giovanni | X | |
| COMPOSTO | Giuseppe | X | | LO MONACO | Antonio | X | |

Assegnati n. 20 Presenti n. 10
In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 15° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.2550/16 del 28.11.2016 emessa nel giudizio INTELISANO MARIO CATENO . + 2 contro il COMUNE di TAORMINA .

Premesso che i Sigg. INTELISANO Mario Cateno e RANERI Giuseppina, quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Cristian hanno presentato ricorso al Giudice di Pace di Messina per il risarcimento dei danni subiti dal loro figlio a causa di un incidente occorsogli nella frazione Trappitello di Taormina il giorno 26.02.2013, alle ore 08,00 circa, mentre percorreva la via Livia La Floresta per recarsi a scuola, allorquando inciampava in una grata dell'acqua posta diversi centimetri al di sotto del manto stradale.

che in data 21/02/2017, prot. com.le n. 3880, è stata notificata a questo Comune la sentenza esecutiva n.2550/16 del 28.11.2016, depositata in Cancelleria il 15.12.2016, con cui il Giudice di Pace di Messina

- a) ha accolto il ricorso dei Sigg. INTELISANO Mario Cateno e RANERI Giuseppina;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento della somma di euro € 3.314,91 liquidate a titolo di danno biologico oltre rivalutazione ed interessi compensativi calcolati come in sentenza al 15/12/2016 , pari ad euro 149,63.
- c) ha condannato l'amministrazione al pagamento delle spese processuali , liquidate in € 125,00 per spese (c.u. e diritti) ed €1.205,00 per compensi, oltre gli accessori di legge;
- d) ha condannato l'amministrazione al pagamento della somma di euro 816,00 titolo di rimborso spese sanitarie ed al pagamento degli interessi legali su tale somma a decorrere dal 06.11.2014
- e) ha condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di ctu

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere ai Sigg. INTELISANO Mario Cateno e RANERI Giuseppina ammontano complessivamente ad € 6.279,61, sulla base della seguente specifica:

| | | |
|--|---|----------|
| a) ► sorte capitale liquidato in sentenza | € | 3.314,91 |
| b) ► rivalutazione e interessi comp. al 15.12.16 | € | 149,63 |
| c) ► spese sanitarie | € | 816,00 |
| d) ► interessi legali su b) dal 6/11/14 al 30/6/17 | € | 7,35 |
| e) ► spese liquidate in sentenza | € | 125,00 |
| f) ► compensi liquidati in sentenza | € | 1.205,00 |
| ► spese generali ·15% (su € 1.205,00) | € | 180,75 |

| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| C.P.A. 4% (su € 1.385,75) | € | 55,43 |
| ▶ spese CTU | € | 397,00 |
| ▶ richiesta copie esecutive sentenza | € | 13,54 |
| ▶ notifica sentenza | € | 15,00 |

totale complessivo € 6.279,61.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in

relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- >la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- >la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
 - la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
 - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
 - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in

capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore di Intelisano Mario Cateno ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 6.279,61, dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace Messina n.2550/16 del 28.11.2016, depositata in Cancelleria il 15.12.2016;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.


IL SINDACO
Dott Eligio Giardina



Contenzioso
N. 2550 / 16 R. Sc...
N. 88 / 15 R.A
N. 13071 / 16 CROCI
N. 1359 / 16 Rep.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, Dr.ssa Maria Angela Caputo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 88/2015 R.G., avente ad oggetto: Risarcimento danni, vertente

TRA

INTELISANO Mario Cateno nato a Catania l'11.07.1967, residente in Taormina, C.da Ciccone n. 1, (C.F.: NTLMCT67L11C351Q) e **RANERI Giuseppina**, nata a Taormina il 10.06.1970, residente in Graniti, C.da feudo, C.F.: RNRGPP70H50L042K, n.q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore **INTELISANO Cristian**, nato a Taormina il 10.08.1999, C.F.: NTSCST99M10L042R, elettivamente domiciliati in Santa Teresa di Riva (ME), Piazza Sacra Famiglia n. 5 presso lo studio dell'Avv. Francesco Rigano (PEC: avvofrancescorigano@puntopec.it), che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

- attore -

E

COMUNE di TAORMINA, in persona del Sindaco p.t., casa comunale di Taormina, Corso Umberto n. 127

- convenuto, contumace -

Conclusioni della parte costituita: come da atti e verbali di causa.

CONCISI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri Intelisano Mario Cateno e Raneri Giuseppina, quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Cristian, convenivano in giudizio il Comune di Taormina, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal loro figlio conseguentemente ad un sinistro verificatosi nella frazione Trappitello di Taormina il giorno 26.02.2013, alle ore 8:00 circa. Esponevano precisamente che il figlio Cristian, nel percorrere a piedi la Via Livia La Floresta per recarsi a scuola, giunto all'incrocio con la Via Andrea Longo era inciampato in una grata dell'acqua, posta diversi centimetri al di sotto del manto stradale, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi lesioni ed escoriazioni tali da

rendere necessario il suo trasporto in ambulanza presso il nosocomio S. Vincenzo di Taormina, laddove gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo alla caviglia destra con distacco parcellare peroneale e prognosi di gg. 2; deducevano che il sinistro si doveva al malposizionamento della grata di deflusso dell'acqua, costituente insidia stradale, da parte del Comune convenuto, su cui era anche gravante un generale obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. .

Nella contumacia del Comune di Taormina, si procedeva ad escussione testimoniale e, di seguito, veniva espletata CTU medico-legale. All'udienza di p.c. e discussione orale del 19.4.16, la causa veniva posta in decisione.

La domanda risarcitoria proposta dai legali rappresentanti del minore danneggiato va accolta, perché fondata.

Secondo l'attuale e prevalente orientamento giurisprudenziale, che predica l'applicabilità *tout court* nei confronti della P.A. ed in strade e spazi aperti al pubblico transito della disciplina della responsabilità presunta per le cose in custodia ex art. 2051 c.c., dalla proprietà dei beni non discende solo l'obbligo di provvedere alla loro efficace e costante manutenzione, ma anche quello di attendere alla loro custodia, indipendentemente dalla loro estensione.

L'inquadramento nella responsabilità oggettiva delle ipotesi di danno provocato da cose in custodia pone dunque il danneggiato, dal punto di vista probatorio, in una posizione più facile rispetto ai casi governati dall'art. 2043 c.c., in cui dev'essere data la prova anche del comportamento colposo della P.A. .

Detta condizione, ovviamente, può avverarsi (salvo la dimostrazione del fortuito), allorché l'Ente pubblico abbia l'effettiva custodia del bene demaniale.

In tale contesto, è stato chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione come sia sufficiente, per la configurabilità della responsabilità oggettiva, la dimostrazione da parte dell'attore dei verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: sarà invece il custode a dover dimostrare, per escludere la propria responsabilità, il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che per il suo carattere di imprevedibilità ed eccezionalità sia idoneo ad interrompere il nesso eziologico, sebbene, *"nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richiede l'agire umano"*, ed in particolare quello del danneggiato, *"si unisca al modo di essere della cosa di per sé statica"* ed inerte, per la prova del nesso causale va dimostrato che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva condizione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non evitabile, il danno. (In tal senso, Cass. civ. 21.10.2015 n. 21212).



Nel caso specifico, trattandosi di strada urbana posta all'interno della frazione Trappitello, l'appartenenza della strada al Comune di Taormina è indubbia, dato che le strade urbane sono tutte di proprietà del comune e dall'esame complessivo delle risultanze probatorie (deposizioni dei due testi escussi confermate della verifica del sinistro secondo le modalità e circostanze descritte nell'atto di citazione; foto che ritraggono il luogo di verifica dell'evento e la grata di deflusso delle acque meteoriche prima e dopo che venisse attuato l'intervento di riposizionamento per livellarla al piano stradale) emerge chiaramente non solo il verificarsi dell'evento lesivo e il nesso causale con la cosa in custodia, ma anche l'obiettivo insidiosità del posizionamento di detta grata, posta -al tempo di verifica dell'evento- ben al di sotto del marciapiede e in prossimità di un incrocio stradale, in assenza di delimitazione e di segnalazione della condizione di pericolo.

E' mancata, inoltre, la prova liberatoria del fortuito.

In ordine al *quantum*, il CTU ha riscontrato in base all'esame clinico ed ai dati anamnestici che il minore Intelisano Cristian, a seguito e per causa dell'incidente del 26.2.2013, ha riportato la "frattura distacco condro-epifisario distale tibia destra e distacco parcellare perone omolaterale" e che la citata lesione può aver comportato una condizione d'inabilità temporanea di gg. 21 al 100%, di gg. 15 al 75%, di gg. 25 al 50% e di gg. 300 al 25 % nonché una riduzione globale della complessiva integrità psico-fisica (danno biologico) valutabile in misura dell'1% in base ai parametri di cui al decreto del Ministero della Salute del 3 luglio 2003 n. 211.

Dette conclusioni appaiono nel complesso condivisibili, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali,

E, dunque, tenuto conto del tempo di verifica del sinistro, dell'età del danneggiato (anni 13 e mesi 6) ed in applicazione delle tabelle del danno per microlesioni applicabili *ratione temporis* (Tabella Ministeriale – Micropermanenti L. 57/2001 aggiornata con Decreto ministeriale 15/06/2012 n. 149), al danneggiato spettano le seguenti somme:

- per I.T.P. al 100% di gg. 21, euro 959,70;
- per I.T.P. al 75% di gg. 15, euro 514,13;
- per I.T.P. al 50% di gg. 25, euro 571,25;
- per I.T.P. al 25% di gg. 30, euro 342,75;
- per invalidità permanente del 1%, euro 769,23.

Sembra tuttavia equo assegnare al danneggiato una ulteriore somma (euro 157,85) raggugliata al 5% di quella liquidata per I.T.P. ed invalidità permanente per le sofferenze fisiche (dolore) sopportate in conseguenza della caduta.



La superiore somma, ammontante complessivamente ad euro 3.314,91, va poi rivalutata all'attualità (dalla data del sinistro alla data della sentenza) in base ai notori indicati del costo della vita periodicamente pubblicati dall'ISTAT (costituendo, tale obbligazione risarcitoria, debito di valore).

Occorrerà poi devalutare la somma riconosciuta a titolo risarcitorio secondo indici ISTAT alla data dell'evento lesivo (26.02.2013) e su tale somma, via via rivalutata anno per anno, potranno calcolarsi gli interessi compensativi, in misura legale, da aggiungere alla predetta somma, a titolo di danno da ritardo nel risarcimento (presumendosi che la disponibilità di denaro dovuta a titolo risarcitorio, se ottenuta immediatamente, avrebbe consentito al danneggiato di conseguire determinati vantaggi).

Ciò sino alla data della sentenza, posto che da tale momento e sino al soddisfo, gli interessi compensativi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, trasformandosi il debito di valore in debito di valuta.

Alle somme riconosciute a titolo risarcitorio, va aggiunto il rimborso per le spese sanitarie documentate e ritenute congrue per un importo complessivo di euro 816,00, oltre interessi legali dalla domanda (e cioè dal 06.11.2014, data di notificazione dell'atto di citazione) al soddisfo.

Il tutto nei limiti della competenza per valore del giudice adito.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da parte dispositiva in misura media, tenuto conto degli applicabili parametri per valore *ratione temporis*; quanto, poi, alle spese per la CTU, le stesse, già liquidate in corso di giudizio, vanno poste in solido tra le parti nei confronti del consulente tecnico e, a carico del Comune di Taormina nei rapporti interni con gli attori, esercenti la potestà genitoriale sul minore che ha subito il danno.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE

definitivamente pronunciando nella causa, così provvede:

- Condanna il Comune di Taormina al pagamento in favore degli attori, n.q. di esercenti la potestà genitoriale sul minore Intelisano Cristian, delle seguenti somme: euro 3.314,91 a titolo di danno biologico, oltre rivalutazione e interessi compensativi calcolati secondo i criteri indicati in motivazione; ed euro 816,00, a titolo di rimborso spese sanitarie, oltre interessi legali a decorrere dal 6.11.2014. Il tutto nei limiti della competenza per valore del giudice adito.
- Condanna inoltre il Comune convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in euro 125,00 per spese (c.u. e diritti) ed euro 1.205,00 per




compensi, oltre CPA ed IVA come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati.

- Pone nei rapporti tra le parti, definitivamente, le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico del Comune convenuto.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Messina, li 28.11.2016

Il Giudice di Pace
Dr.ssa Maria Angela Caputo

2172 Angele
F. Spinto





Copia P.E. x Avv.^{to}

E' copia conforme all'originale


Applicata marca per € 2x6,24

Messina 27/GEN/2017

Il Funzionario Giudiziario
IL CANTILLIERE
D. Pro. Salvatore

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di
mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza.



A tutti gli Ufficiali della forza pubblica di conformarvi, quando ne siano
legittimamente richiesti.

A richiesta dell'Avv.^{to} FRANCESCO RICAMO
nell'interesse di INTRUSAM MARIO + 2

Messina 27/GEN/2017




Il Funzionario Giudiziario
IL CANTILLIERE
D. Pro. Salvatore

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si

rilascia a richiesta dell'Avv.^{to} FRANCESCO RICAMO

nell'interesse di INTRUSAM MARIO + 2

Messina 27/GEN/2017



Il Funzionario Giudiziario
IL CANTILLIERE
D. Pro. Salvatore

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2017, il giorno _____ del mese di febbraio, Io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di
Appello di Messina, ad istanza come in atti ho notificato e dato
copia del superiore atto a tutti gli effetti di legge a:

COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco p.t.,
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Taormina,
Corso Umberto n. 217, come per legge a mezzo del servizio
postale con raccomandata A/R _____ del _____

A mezzo del servizio postale a norma di legge
con raccomandata RR. N. _____

Messina, li 16.2.2017

L'Ufficiale Giudiziario

Dott.ssa  FRANCESCA FUSCO
FUNZIONARIO UNEP AREA III FL
CORTE D'APPELLO MESSINA

UFFICIO UNICO
CORTE DI APPELLO - MESSINA

N. 3789 del Cronologico

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Donna FRANCESCA RUGGERI
FUNZIONARIO D'IMP. AREA III F2

AVVERTENZE

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1 - A. Deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della casa od a persona addetta alla casa o al servizio del destinatario.

la
ve
po
dis
AG
MAG. 04/11/16. 09/17/17.
EPOS. 11/05/2011. SI. (P)



76695740257-3

destinatario per
gg. 180. Trascorsi 180gg. il piego viene restituito al mittente.

Posta raccomandata NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI
Poste Italiane 16.02.2017 17.09

AR

Euro 007.95

766957402573

262 98122 MESSINA 18 CM



1-PT045529

Sig. CONIENE DI TAORMINA

Via _____

C. A. P. _____

TAORMINA

(Prov. (ME))

Tipografia «Venuta» - Mes

03789

UFFICIO UNICO
CORTE DI APPELLO - MESSINA

N. 3789 del Cronologico

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Donna FRANCESCA RUGGERI
FUNZIONARIO L.V.P. AREA III F2
COST. ED. APPELLAZIONE
A VVERTENZE

La presente raccomandata deve
descriversi sui fogli n. 1 - A. Deve
consegnarsi possibilmente al desti-
nataro. Se questi è assente può es-
sere consegnata ad uno della casa
od a persona addetta alla casa o al
servizio del destinatario. it-
tas: t-
m

AG
la:
ve:
po:
dis
gg. 180. Trascorsi 180gg. il piego
viene restituito al mittente.



76695740257-3

Posta raccomandata NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI
Poste Italiane 16.02.2017 17.09

AR

Euro 007.95

766957402573



762 98122 MESSINA 18 (M)

1-PT045529

Sig. COMUNE DI TAORMINA

Via _____

C. A. P. _____

TAORMINA

(Prov. (ME))

Tipografia «Venuti» - Mes

03789

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

27 DIC. 2017

Taormina _____

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

28 DIC 2017

Taormina _____

S. 2550/16 Preu. 804/17
€ 6.279,61

Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Cufeuruto

COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 31/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.2550/16 del 28.11.2016 emessa nel giudizio INTELISANO MARIO CATENO . + 2 contro il COMUNE di TAORMINA .

Considerato che in data che in data 21/02/2017, prot. com.le n. 3880, è stata notificata a questo Comune la sentenza esecutiva n.2550/16 del 28.11.2016, depositata in Cancelleria il 15.12.2016, con cui il Giudice di Pace di Messina

a) ha accolto il ricorso dei Sigg. INTELISANO Mario Cateno e RANERI Giuseppina;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento della somma di euro € 3.314,91 liquidate a titolo di danno biologico oltre rivalutazione ed interessi compensativi calcolati come in sentenza al 15/12/2016 , pari ad euro 149,63.


c) ha condannato l'amministrazione al pagamento delle spese processuali , liquidate in € 125,00 per spese (c.u. e diritti) ed €1.205,00 per compensi, oltre gli accessori di legge;

d) ha condannato l'amministrazione al pagamento della somma di euro 816,00 titolo di rimborso spese sanitarie ed al pagamento degli interessi legali su tale somma a decorrere dal 06.11.2014

e) ha condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di ctu

Preso atto che le spese di lite da rifondere ai Sigg. INTELISANO Mario Cateno e RANERI Giuseppina ammontano complessivamente ad € 6.279,61, sulla base della seguente specifica:

| | | |
|--|---|----------|
| a) ► sorte capitale liquidato in sentenza | € | 3.314,91 |
| b) ► rivalutazione e interessi comp. al 15.12.16 | € | 149,63 |
| c) ► spese sanitarie | € | 816,00 |
| d) ► interessi legali su b) dal 6/11/14 al 30/6/17 | € | 7,35 |
| e) ► spese liquidate in sentenza | € | 125,00 |
| f) ► compensi liquidati in sentenza | € | 1.205,00 |



| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| ▶ spese generali 15% (su € 1.205,00) | € | 180,75 |
| C.P.A. 4% (su € 1.385,75) | € | 55,43 |
| ▶ spese CTU | € | 397,00 |
| ▶ richiesta copie esecutive sentenza | € | 13,54 |
| ▶ notifica sentenza | € | 15,00 |

totale complessivo € 6.279,61.

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore di Intelisano Mario Cateno ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 6.279,61, dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace Messina n.2550/16 del 28.11.2016, depositata in Cancelleria il 15.12.2016,, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 20177;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato

IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana

É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____ / ____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE